

Classificazione: Consip ambito Pubblico

**ATTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELL'APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER POSTAZIONI DI LAVORO PER SOGEI, DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E AGENZIA DELLE ENTRATE – ID 2812 PUBBLICATA IN DATA 04/03/2026**

**PREMESSO CHE**

- in data 03 luglio 2023, Consip S.p.A. ha pubblicato lo SdaPA ICT 2;
- nell'ambito della Convenzione del 16 marzo 2023, Sogei ha richiesto a Consip di procedere all'affidamento della fornitura di accessori per postazioni di lavoro per Sogei, il Dipartimento della Giustizia Tributaria e dell'Agenzia delle Entrate;
- tra le prestazioni richieste era prevista anche la fornitura di n. 17.279 tastiere meccaniche, con annessa spedizione, consegna e garanzia di 24 mesi a partire dall'esito positivo della verifica di conformità;
- si è ritenuto di procedere con il predetto affidamento nell'ambito del citato SdaPA;
- in ragione di ciò, Consip, in data 04/03/2026, ha pubblicato l'Appalto Specifico per la fornitura di accessori per postazioni di lavoro per Sogei, Dipartimento della Giustizia Tributaria e Agenzia delle Entrate;
- il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 31/03/2026 alle ore 16:00 e la prima seduta pubblica per il 02/04/2026 alle ore 15:00;

**CONSIDERATO CHE**

- successivamente alla pubblicazione della gara, alla luce di quanto rappresentato dalla Committente, è emerso che:
  - a seguito di un'analisi interna approfondita, l'Agenzia delle Entrate, ha rilevato che, relativamente alle tastiere oggetto di fornitura, sono stati inizialmente richiesti requisiti tecnici e prestazionali di livello superiore rispetto alle effettive necessità operative dei propri dipendenti;
  - in particolare, ad oggi, le predette tastiere richieste in gara devono soddisfare, tra l'altro, i seguenti requisiti minimi: la natura meccanica della stessa, la protezione nativa e la durata dei tasti non inferiore ( $\geq$ ) a 50 milioni di battute;
  - tuttavia, le attività svolte dal personale dell'Agenzia delle Entrate avrebbero potuto essere soddisfatte anche mediante dispositivi con prestazioni inferiori;
  - la richiesta in gara delle suddette caratteristiche, sovradimensionate rispetto alla rivalutata esigenza dell'Agenzia delle Entrate, ha contribuito ad aumentare in modo considerevole i rispettivi importi a base d'asta;
  - tale richiesta di prestazioni elevate, peraltro, potrebbe incidere negativamente anche sull'accessibilità da parte degli operatori del settore all'iniziativa e ciò ha trovato

conferma anche a fronte dei numerosi chiarimenti pervenuti in gara in relazione ai requisiti delle tastiere;

- l'Agenzia delle Entrate ha quindi evidenziato l'esigenza di ridefinire il perimetro tecnico ed economico dell'iniziativa;

#### **VISTO**

- l'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i., che dispone: "*1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (...)*";

#### **RITENUTO CHE**

- alla luce di quanto rappresentato dalla Committente, è emersa una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, al fine di privilegiare i principi di economicità, efficienza e tutela della concorrenza;
- in particolare, alla luce dell'analisi svolta dall'Agenzia delle Entrate, è emerso che le attività svolte dal personale potrebbero essere agevolmente espletate anche tramite dispositivi con requisiti inferiori, favorendo in tal modo sia minori costi sia una maggiore partecipazione alla gara;
- pertanto, al fine di perseguire i suddetti rivalutati interessi pubblici, si rende necessaria una revisione dell'impostazione attuale della procedura;
- a tal fine, l'ipotesi di una rettifica della documentazione di gara già pubblicata non risulta percorribile tenuto conto delle rilevanti modifiche che occorrerebbe apportare all'iniziativa per consentire il perseguimento del rivalutato interesse pubblico, con ripercussioni anche sugli importi a base d'asta e conseguentemente sui requisiti di partecipazione. Questo ostacolo limita la possibilità di intervenire in modo diretto sulla procedura in corso per adeguarla ai rivalutati interessi pubblici;
- pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra, Consip intende valutare la possibile indizione di una nuova gara, con un'impostazione che, rispetto all'attuale, consenta di rispondere adeguatamente al fabbisogno manifestato dall'Agenzia delle Entrate e di garantire anche un maggiore accesso al mercato, attraverso la previsione di requisiti minimi dei prodotti e di requisiti di partecipazione meno stringenti.

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- non essendo ancora venuto a scadere il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto, non si configura in capo alle imprese partecipanti alla

procedura alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della stessa;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO,**

**CONSIP S.P.A.**

**DETERMINA**

1. di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, la gara in oggetto e tutti gli atti, presupposti e successivi, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate;
2. di comunicare il presente provvedimento a tutte le imprese che abbiano eventualmente presentato offerta entro i termini previsti dalla lettera di invito, invitandole al ritiro dell'offerta medesima tramite il Sistema, non configurandosi in capo alle stesse alcuna posizione giuridicamente rilevante finalizzata alla conclusione della procedura;
3. di pubblicare l'avviso di cui al presente provvedimento sui siti [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.consip.it](http://www.consip.it).

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Avv. Marco Reggiani  
(Amministratore Delegato e Direttore Generale)